

## **RUBRICA DOMANDE & RISPOSTE CODICE DEONTOLOGICO FARMINDUSTRIA – ESTRATTO SUI CONGRESSI**

- **Strutture alberghiere non classificate** – punto 3.3

**D.** Come si deve comportare un'azienda qualora la sede prescelta quale sede congressuale o quale sede per l'ospitalità dei partecipanti sia una struttura alberghiera priva del criterio di classificazione basato sulle stelle?

**R.** In presenza di strutture alberghiere non classificate in base al criterio delle stelle dovrà essere considerata prioritariamente la sostanziale equiparabilità alle strutture a 4 stelle e l'assenza di caratteristiche di lusso oltre ad ulteriori elementi quali la vicinanza della struttura alberghiera ad aeroporti o stazioni ferroviarie, l'orientamento verso iniziative di business e congressuali, un giusto rapporto tra il numero di camere e la capienza delle sale riunioni tale da garantire di ospitare tutti i partecipanti in tale struttura, l'assenza di spiccate caratteristiche finalizzate al benessere quali SPA.

- **Strutture a 5 stelle** – punto 3.3

**D.** La possibilità di offrire agli operatori sanitari invitati a Convegni, congressi e visite agli stabilimenti aziendali ospitalità in strutture con un massimo di 4 stelle è limitata in via esclusiva all'aspetto dell'ospitalità dei partecipanti?

**R.** No, poiché l'obiettivo deontologico è quello di evitare che l'attività di aggiornamento medico scientifico venga associata al concetto di lusso, il limite posto dal punto 3.3 del Codice deve intendersi esteso a qualsiasi forma di sponsorizzazione ed anche al solo utilizzo delle sale congressuali in strutture che abbiano un numero di stelle superiore a 4. Fanno eccezione, sulla base di specifica deroga biennale approvata dalla Giunta associativa, gli eventi nazionali e internazionali, organizzati direttamente da Società scientifiche nazionali e internazionali e che prevedano un numero di iscritti superiore a 1.500. In tal caso le medesime strutture potranno, inoltre, ospitare i medici stranieri che prenderanno parte al convegno. Per i medici italiani resta, invece, pienamente efficace la disposizione che limita il soggiorno in alberghi con un massimo di 4 stelle.

- **Località e sedi congressuali** – punto 3.5

**NEW D.** Le strutture sedi di università (incluse ville e/o dimore storiche), anche situate in località di mare ed al di fuori del contesto cittadino, rientrano nei divieti posti dal punto 3.5 e 3.8 del Codice quali possibili sedi congressuali?

**R.** Considerata la finalità di formazione e ricerca svolta dalle Università è possibile sponsorizzare convegni e congressi ECM nelle strutture di cui sopra e nei periodi di divieto previsti dal punto 3.8, a condizione che le stesse siano di uso delle Università e destinate esclusivamente ad attività didattica, con esclusione di qualunque attività ludico/ricreativa.

- D.** Una struttura alberghiera situata all'interno di un edificio avente profili storici (ad es. ville patronali con storia centenaria, ex conventi, ex monasteri etc.) rientra nella categoria di Ville storiche e Residenze d'Epoca che, se al di fuori del contesto cittadino, è vietata dal Codice a prescindere dal numero di stelle?
- R.** Sì. Rientra in tale categoria.
- D.** Cosa si intende per contesto cittadino, al di fuori del quale non è possibile organizzare convegni presso Castelli, Ville storiche e Residenze d'epoca?
- R.** Per contesto cittadino si intende il territorio compreso all'interno dei confini del Comune Capoluogo di Provincia.
- D.** Tra le strutture rientranti nel divieto di organizzare o sponsorizzare eventi congressuali sono ricompresi i cosiddetti "alberghi diffusi"?
- R.** Sì. Al fine di garantire una omogeneità di interpretazione e di comportamenti, anche gli "alberghi diffusi" debbono ritenersi inclusi nel divieto fissato dal punto 3.5 del Codice, in quanto nei contenuti prevalgono gli aspetti turistico ricreativi piuttosto che quelli tecnico scientifici.
- D.** Tra le strutture vietate, a titolo esemplificativo, dal punto 3.5 del Codice rientrano anche i musei. E' da ritenersi che tale divieto sia assoluto o relativo?
- R.** Il divieto è da ritenersi relativo, considerando come unica eccezione la realizzazione di eventi svolti in ambienti dedicati all'attività convegnistica all'interno di strutture Sanitarie attive (Ospedali e/o Facoltà di Medicina o delle Scienze della Salute Umana) che di per sé sono riconosciute per il loro valore storico-sanitario e al cui interno sussistono percorsi museali. In ogni caso all'interno del programma dell'evento non può essere prevista la visita al museo indipendentemente dalla sua onerosità.
- D.** E' possibile organizzare un evento congressuale presso il Centro Congressi di una località termale?
- R.** Sì, è possibile organizzare eventi congressuali presso Centri Congressi di località termali, laddove esistenti e ben strutturati sotto il profilo organizzativo, a condizione che si tratti di strutture distinte e separate rispetto alle strutture alberghiere/termali e che i medici siano comunque ospitati in alberghi che non abbiano come attività prevalente servizi dedicati al benessere o di tipo termale.
- D.** Come deve intendersi il divieto di organizzare o sponsorizzare eventi congressuali che si tengano o che prevedano l'ospitalità dei partecipanti in strutture termali o che abbiano come attività prevalente servizi dedicati al benessere o SPA?
- R.** Tale divieto non riguarda le località termali in senso stretto ma unicamente quelle strutture alberghiere che offrano in via esclusiva o prevalente servizi termali o finalizzati al benessere. Qualora si presentassero casi dubbi, le aziende potranno comunque sottoporre, come di consueto, con congruo anticipo, una richiesta di parere al Comitato di controllo.

- D.** Il divieto relativo all'utilizzo di castelli è applicabile anche con riguardo a strutture dotate in via esclusiva di spazi congressuali?
- R.** Il Comitato di Controllo, a seguito di numerose segnalazioni ricevute su tale tematica, ha stabilito che, al fine di garantire una maggiore omogeneità di comportamenti, il divieto individuato dal punto 3.5 del Codice debba ritenersi applicabile anche ai castelli che si trovino al di fuori del contesto cittadino seppur dotati in via esclusiva di servizi di natura congressuale.
- D.** Quale rilevanza ha la dichiarazione proveniente da un organizzatore di un evento o da un provider, ad esempio in merito all'accesso ai servizi dedicati al Benessere o Spa o all'accesso al mare di tratti potenzialmente attrezzati o fruibili per la balneazione, ai fini della legittimità deontologica dell'evento?
- R.** Tale dichiarazione non ha alcuna rilevanza. Rientra infatti nella responsabilità dell'azienda la verifica del rispetto delle disposizioni deontologiche e delle norme interpretative.
- **Eventi in ambiente ospedaliero** – punto 3.8
- D.** E' possibile sponsorizzare un evento ECM che si tiene in ambiente ospedaliero in una località turistica di mare o di montagna durante i periodi vietati dal Codice?
- R.** Si è possibile a condizione che non vi sia alcun tipo di ospitalità a favore dei partecipanti (pernottamento, pasti o spese di viaggio).
- **Eventi interregionali** – punto 3.10
- D.** I requisiti individuati dal punto 3.10 si applicano anche agli eventi interregionali che abbiano acquisito crediti ECM?
- R.** Il Comitato di Controllo, a seguito di numerose segnalazioni ricevute su tale tematica, ha stabilito che, al fine di garantire una maggiore omogeneità di comportamenti, le regole individuate dal punto 3.10 del Codice debbano ritenersi applicabili anche agli Eventi interregionali ECM.
- D.** In caso di evento congressuale con medici provenienti solo da due Regioni, qual è la normativa deontologica applicabile?
- R.** In tale ipotesi, l'iniziativa sarà equiparata ad un evento regionale e si applicherà pertanto il punto 3.9 del Codice deontologico.

- **Durata lavori congressuali** – punto 3.15

**D.** Il requisito delle 6 ore di lavori effettivi al giorno è applicabile anche agli eventi che durano più di una giornata?

**R.** Nell'ambito delle manifestazioni congressuali la cui durata sia superiore alle due giornate, potrà essere previsto che eccezionalmente, l'ultimo giorno, le ore di lavori effettivi siano almeno 4 anziché 6. Lo stesso criterio potrà essere applicato a quelle manifestazioni che prevedano l'apertura dei lavori nel primo pomeriggio. In tal caso, dovranno essere garantite per la prima giornata almeno 4 ore di lavori effettivi, mentre i due o più giorni successivi dovranno prevedere le regolari 6 ore di lavori effettivi al giorno.

Roma, 17 aprile 2024